Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

GIOVANNI STELLA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 23/09/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 30 gennaio 2026 (e reclamo presentato in data 14 marzo 2025), il ricorrente rappresentava che, in data 19 dicembre 2025, si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto l'automobile di sua proprietà, assicurata con l'impresa resistente, e un autoveicolo, anch'esso assicurato con parte convenuta.

Dopo l'accertamento peritale dei danni al veicolo, il ricorrente rappresenta di aver raggiunto un accordo transattivo con il perito incaricato dall'impresa, la quale "*nonostante l'accordo (…) ometteva di dare seguito alla liquidazione concordata*", per una asserita "non conformità del sinistro".

Pertanto, il ricorrente ha presentato il ricorso in oggetto, lamentando la violazione degli obblighi posti a carico dell'impresa di assicurazione, nonché dei principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., cui è conseguito un ritardo illegittimo nell'adempimento della prestazione indennitaria.

L'impresa regolarmente costituita, relativamente alle contestazioni avanzate dal ricorrente, eccepisce l'inammissibilità delle domande formulate dal ricorrente ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito, il "Decreto"), atteso che il sinistro è stato devoluto agli uffici antifrode dell'impresa e, pertanto, la decisione del presente ricorso richiederebbe accertamenti tecnici che il Collegio non è autorizzato a disporre, rendendo impossibile qualsiasi valutazione nel merito della controversia.

In sede di repliche il ricorrente, ribadendo quanto dedotto con la presentazione del ricorso, contesta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'impresa resistente, lamentando la persistente assenza di una motivazione del diniego di copertura ed affermando la completezza della documentazione prodotta ai fini dell'accertamento della ricostruzione della dinamica del sinistro e della quantificazione dei danni al veicolo. Insiste, dunque, nell'accoglimento delle domande proposte.

Alla luce di quanto dedotto il ricorrente chiede di "*liquidare il sinistro, così come concordato col perito, con aggravio delle spese legali, maggiorate rispetto all'intesa raggiunta col perito*".

L'impresa, in virtù di quanto eccepito e controdedotto, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 11, comma 8 del Decreto.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda la richiesta di risarcimento danni a seguito di un sinistro automobilistico di modesta entità che ha visto coinvolta l'autovettura del ricorrente.

Con riferimento al ricorso in oggetto si pone la questione pregiudiziale, sollevata dall'impresa, dell'inammissibilità del ricorso per deferimento del sinistro alle strutture antifrode e conseguente applicabilità dell'art. 11, comma 8, del Decreto, che preclude a questo Collegio di entrare nel merito della controversia quando sono necessari gli accertamenti istruttori che esso non può disporre ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo Decreto. Infatti, l'impresa chiede di dichiarare il ricorso inammissibile perché il sinistro oggetto di contestazione si troverebbe in gestione presso l'Unità Antifrode dell'impresa. A sostegno dell'assunto, riporta la risoluzione IVASS pubblicata il 23 maggio 2025.

In ordine alle interazioni tra prevenzione delle frodi assicurative e cognizione dell'Arbitro, il Collegio AAS ha più volte sottolineato che: "*va rilevato che in sede di pubblica consultazione sul documento n. 1/2025 (schema delle Disposizioni tecniche e attuative di cui all'art. 13 del Decreto), l'IVASS si è espresso nei termini che seguono: "l'Arbitro Assicurativo non può in nessun caso esprimersi in merito alla fraudolenza di un sinistro, non disponendo di strumenti idonei ad effettuare il relativo accertamento che, pertanto, va rimesso all'Autorità giudiziaria. Pertanto, laddove l'istruttoria relativa al sinistro sia stata devoluta all'unità antifrode dell'impresa (c.d. "aree speciali"), come comunicato dalla stessa in sede di controdeduzioni senza la necessità di ulteriori dettagli nel merito, il collegio adotterà le opportune risoluzioni sul ricorso (cfr. articolo 11, comma 8 del regolamento ministeriale ai sensi del quale "il collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso quando, ai fini della decisione, sono necessari gli accertamenti istruttori che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non può disporre").*

Questo Collegio, peraltro, pur consapevole delle ragioni sottostanti a quanto sostenuto dall'IVASS negli esiti della pubblica consultazione, ritiene che non vi debba essere un mero automatismo (sub specie di necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso) tra l'assegnazione di un sinistro alle "aree speciali" da parte dell'impresa e la decisione finale che è rimessa ad una valutazione complessiva del Collegio stesso alla luce di tutto quanto dedotto e controdedotto dalle parti" (cfr. Decisione AAS n. 351/2026, e nello stesso senso v. anche Decisione AAS n. 420/26).

Questo Collegio ritiene che sebbene l'impresa nelle proprie difese, non abbia svolto specifiche contestazioni in ordine ai fatti dedotti e alle richieste avanzate dal ricorrente, limitandosi ad eccepire l'inammissibilità del ricorso per la devoluzione del sinistro all'unità antifrode, dai documenti acquisiti in atti risulta che l'impresa stessa ha contestato, nel corso della gestione del sinistro, la riconducibilità causale dei danni lamentati dal ricorrente alle asserite modalità di verificazione del sinistro. Le parti divergono, quindi, in ordine alla compatibilità tra la dinamica del sinistro ricostruita dal ricorrente e i danni lamentati.

Questo Collegio non può non ricordare l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità che, circa l'esistenza di un sinistro R.C. auto ha più volte chiarito come, "*il danneggiato ha l'onere di provare il fatto storico della circolazione, l'evento di danno e l'imputabilità soggettiva (per la colpa) ed oggettiva (per il nesso causale, che include la dinamica dell'incidente e la compatibilità delle lesioni*)" (cfr. Cass. civ., sez. III, 25 luglio 2025, n. 21350). Ancora, sempre la giurisprudenza ha chiarito che "[è] *onere della parte che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito dimostrare l'esistenza del fatto storico del sinistro*" (cfr. App. Bari, sez. III, 24 febbraio 2025, n. 244) e richiede "*elementi di prova sufficientemente idonei, precisi e concordanti sulla base dei quali ritenere provati la dinamica del sinistro e il nesso di causalità tra l'evento e i danni patiti dall'attore oltre che il coinvolgimento del veicolo*" (cfr. Trib. Torre Annunziata, sez. I, 25 agosto 2025, n. 1946).

Nello specifico, con riguardo al valore dimostrativo della perizia di parte, si rammenta che si è a più riprese chiarito che questa costituisce una mera allegazione difensiva, priva di autonoma efficacia probatoria: infatti, la consulenza tecnica di parte, "*costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico", risulta essere "priva di autonomo valore probatorio" (Cass. 259/2013) e costituisce una "mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione (Cass. ord. 2524/2023)*" (cfr. Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2025, n. 5362; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 6 agosto 2015, n. 16552; Cass. civ., sez. un., 3 giugno 2013, n. 13902).

Sul punto questo Collegio ritiene che la relazione peritale prodotta dal ricorrente ai fini della quantificazione del danno al veicolo e della conseguente misura dell'indennizzo richiesto non sia sufficientemente dettagliata e non possa da sola sorreggere la domanda relativa al ristoro dei danni subiti.

Stessa sorte riguarda la domanda la liquidazione delle spese legali "*maggiorate rispetto all'intesa raggiunta con il perito".* Questo Collegio, seguendo sul punto quanto fatto proprio nel corso della propria attività dall'ABF e considerando che l'accesso alla presente procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie non prevede la necessità di essere

assistiti da un avvocato, ha già avuto modo di ritenere che "*le spese sostenute per l'assistenza legale possono essere riconosciute solo nel caso in cui le stesse, a causa di una condotta gravemente negligente della controparte o della particolare complessità della vicenda, si rendano assolutamente necessarie al fine di permettere al ricorrente di ottenere giustizia nel caso concreto». Solo in tali ipotesi, infatti, «i costi sostenuti dal ricorrente per l'assistenza legale all'interno dei procedimenti di fronte all'Arbitro assicurativo genererebbero un autonomo danno risarcibile imputabile all'impresa e, in quanto tale, liquidabile da parte del Collegio*" (cfr. Decisione AAS n. 700/26).

Questo Collegio ha altresì affermato che, costituendo un'autonoma voce di danno emergente, è necessaria un'adeguata prova delle spese legali sostenute, con la conseguenza che "*Non può* (…) *essere accolta la domanda di rifusione delle spese legali* (…)*, in quanto non supportata da idonea documentazione*" (cfr. Decisione AAS n. 630/26).

Nel caso di specie, la pretesa risulta carente sotto il profilo probatorio, non essendo stata prodotta documentazione idonea a comprovare l'effettivo sostenimento delle spese di assistenza legale. Inoltre, le criticità già rilevate con riferimento alla domanda principale si riflettono sulla connessa richiesta di rimborso delle spese legali. Invero, non essendo stata fornita piena prova della dinamica del sinistro e del conseguente riparto delle responsabilità, vengono meno anche le ragioni a sostegno del rimborso delle spese legali (eventualmente) sostenute per la definizione stragiudiziale del medesimo sinistro e per l'assistenza tecnica nel presente procedimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA